

CONTRATTO DI RETE

9

TRA

- Architetto (*pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed ambientali; architetto junior; pianificatore junior*),
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di, Sezione, Settore, col numero, con studio professionale a provincia di....., in Via n..... C.A.P....., Codice Fiscale....., Partita Iva, nella sua qualità di (*libero professionista in proprio; rappresentante del gruppo professionale composto da,,*), in possesso di polizza di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, rilasciata da, con massimale di copertura fino a, di seguito individuato come "**primo professionista**";

- Architetto (*pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed ambientali; architetto junior; pianificatore junior*),
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di, Sezione, Settore, col numero, con studio professionale a provincia di....., in Via n. C.A.P., Codice Fiscale..... Partita Iva, nella sua qualità di(*libero professionista in proprio; rappresentante del gruppo professionale composto da,,*);, in possesso di polizza di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, rilasciata da, con massimale di copertura fino a, di seguito individuato come "**secondo professionista**";

- l'Architetto (*pianificatore territoriale; paesaggista; conservatore dei beni architettonici ed ambientali; architetto junior; pianificatore junior*),
iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di, Sezione, Settore, col numero, con studio professionale a provincia di....., in Via n. C.A.P., Codice Fiscale..... Partita Iva, nella sua qualità di(*libero professionista in proprio; rappresentante del gruppo professionale composto da,,*);

.....), in possesso di polizza di Responsabilità Civile Professione per copertura di danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, rilasciata da, con massimale di copertura fino a, di seguito individuato come **"terzo professionista"**

n.b. non c'è limite al numero di associati

PREMESSO

- a) che il primo professionista esercita l'attività di ed in particolare
- b) che il secondo professionista esercita l'attività di ed in particolare
- c) che il terzo professionista esercita l'attività di ed in particolare
- d) che, pertanto, i professionisti condividono l'esercizio delle rispettive attività nel settore
- e) che, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività sul mercato, i professionisti ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi per l'elevato livello qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti

da aggiungere in alternativa

condividendo uno studio comune e producendo brevetti la cui commercializzazione possa essere affidata ad una società strumentale ovvero ad una fondazione d'impresa;

da aggiungere in alternativa

esercitare in comune un'attività di erogazione di servizi strumentali, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;

da aggiungere in alternativa

coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;

da aggiungere in alternativa

collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi;

- f) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca collaborazione per lo studio e la progettazione;

g) che a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi degli artt.4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 78/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art.1) - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il primo professionista, il secondo professionista ed il terzo professionista convengono di stipulare un contratto di rete, e pertanto si obbligano a svolgere l'attività di _____
Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome e il logo "_____".

Art. 2) - OBIETTIVI STRATEGICI

Le parti convengono e mi dichiarano di perseguire, tramite il presente contratto, l'obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione dei partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante un'adeguata comunicazione delle suddette qualità.

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all'art.1 dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

Art.3) - PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste:

- nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della progettazione, in conformità alle regole del _____ a cui ogni impresa partecipante dovrà attenersi;
- nella nomina di un unico Ente di Certificazione;
- nella partecipazione a concorsi, mostre, eventi ed altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità dei partecipanti;
- nella definizione di linee comuni di marketing;
- nella nomina di un'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi di _____;
- nella registrazione di un marchio comune, e nell'esercizio di ogni azione di tutela dello stesso.

Art. 4) - OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

I professionisti sono obbligati:

- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di gestione;

-a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune;

-ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio;

-a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti e di altre iniziative volte a favorirne la commercializzazione.

Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire;

Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

Art. 5) - FONDO COMUNE

Oltre a quanto convenuto nell'articolo che precede, le parti si obbligano ad eseguire i seguenti conferimenti in denaro:

Primo professionista Euro _____

Secondo professionista Euro _____

Terzo professionista Euro _____

Detta somme dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario su apposito conto corrente intestato a "_____ " entro e non oltre ____ giorni dalla richiesta di versamento inviata dal comitato di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere annualmente una somma a titolo di contributo ordinario alle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 28 di febbraio di ogni anno.

Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dal comitato di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata dai partecipanti a maggioranza dei due terzi. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro otto giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

Il socio, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dal comitato di gestione.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

In caso di ritardo nell'adempimento del pagamento della somma, sarà dovuto un interesse di mora pari a ____ senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte del comitato di gestione della rete.

Qualora il ritardo si protragga per oltre____ giorni dalla richiesta di versamento, il comitato di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art.13 del presente contratto.

Art.6) - COMITATO DI GESTIONE

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette.

Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti.

Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.

Art.7) - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il comitato di gestione nomina al suo interno un presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell'art.2381 primo comma c.c., nonché un vice presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente, con le medesime funzioni.

Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l'indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.

Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.

Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.

Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.

Art.8) - COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto dei partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art.4 ter, lett.e, della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i disciplinari;
- b) verificare la conformità ad essi dell'attività praticata dai professionisti;
- c) accertare l'uso corretto del marchio da parte dei professionisti;
- d) scegliere e designare l'Agenzia comune per l'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
- e) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
- f) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati;

Art.9) - RAPPRESENTANZA DEI PROFESSIONISTI

A coloro che sono nominati presidente e vice presidente è conferito il potere di rappresentanza dei professionisti, e dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la " _____", valendo tale formula come riferimento sintetico ai professionisti partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

Art.10) - MATERIE RISERVATE AI PROFESSIONISTI

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi:

-in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della s.p.a. e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;

-in ordine all'approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all'attività che il comitato di gestione intende svolgere nell'anno solare successivo;

-in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art.11) - MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell'art.1332 del Cod.Civ., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.

In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

Art.12) - RECESSO

Salvo quanto previsto nell'art.5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente con dichiarazione che deve pervenire al presidente del comitato di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo.

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Art.13) - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici. L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.

Art.14) - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di rete cessa di produrre effetti il _____

Data

Firme

n.b. contratto soggetto a registrazione e redazione dinanzi a notaio